

### 4.1.1.3.

## **Regolamento della Commissione di ricorso della CDPE e della CDS**

del 1° luglio 2015

la Commissione di ricorso della Conferenza svizzera dei direttori della pubblica educazione (CDPE) e della Conferenza svizzera delle direttrici e dei direttori cantonali della sanità (CDS),

visto l'articolo 6 capoverso 3 del Regolamento sulla Commissione di ricorso della CDPE e della CDS del 6 settembre 2007<sup>1</sup>

decreta:

#### **I. Principio**

##### *Art. 1 Compiti e composizione*

I compiti e la composizione della Commissione di ricorso si basano sulle disposizioni del Regolamento sulla Commissione di ricorso della CDPE e della CDS del 6 settembre 2007.

#### **II. Organizzazione della Commissione di ricorso**

##### *Art. 2 Organi*

La Commissione di ricorso esercita le funzioni a lei affidate nelle seguenti conformazioni:

---

<sup>1</sup> Raccolta delle basi giuridiche della CDPE cifra 4.1.1.1.

- a. come Commissione plenaria,
- b. come decisione della presidente o del presidente,
- c. come Conferenza dei presidenti,
- d. come sezione.

*Art. 3 Commissione plenaria*

<sup>1</sup>La Commissione plenaria ha le seguenti competenze

- a. emanazione del Regolamento,
- b. organizzazione delle sezioni,
- c. consulenza di affari che competono alla Commissione di ricorso nel suo insieme.

<sup>2</sup>La Commissione plenaria è convocata dalla presidente o dal presidente della Commissione di ricorso. La convocazione può essere richiesta da

- a. la presidente o il presidente,
- b. una direttrice o un direttore di sezione,
- c. da almeno sette membri della Commissione plenaria.

<sup>3</sup>I membri della Commissione plenaria sono convocati per scritto e con almeno 10 giorni di anticipo sulla data delle sedute. Con l'invito si deve mandare l'ordine del giorno, nonché l'eventuale documentazione.

<sup>4</sup>La Commissione plenaria ha la capacità di deliberare alla presenza della maggioranza dei membri. Le decisioni sono prese con la maggioranza semplice dei voti espressi. In caso di parità di voti decide la presidente o il presidente.

<sup>5</sup>La presidente o il presidente può, eccezionalmente, ordinare la presa di decisione per via circolare.

*Art. 4 Presidente*

<sup>1</sup>Le competenze della o del presidente sono

- a. la direzione di una sezione,
- b. la gestione generale delle attività,
- c. la ripartizione delle cause in funzione delle diverse competenze delle sezioni,
- d. la rappresentanza della Commissione di ricorso verso l'esterno.

<sup>2</sup>La vicepresidente o il vicepresidente rappresenta e sostiene la presidente o il presidente e sbriga come supplente i compiti che competono al presidente o alla presidente.

*Art. 5 Conferenza dei presidenti*

<sup>1</sup>La Conferenza dei presidenti è composta dai due direttori delle sezioni.

<sup>2</sup>In particolare è competente per

- a. emanare istruzioni e regole uniformi in materia di procedura per via circolare, nonché per la stesura delle decisioni,
- b. garantire la coerenza tra le decisioni giuridiche pronunciate dalle sezioni.

*Art. 6 Sezioni*

<sup>1</sup>la Commissione di ricorso organizza due sezioni composte dai membri della Commissione designati dalla Commissione plenaria.

<sup>2</sup>I direttori delle sezioni sono la presidente o il presidente della Commissione di ricorso, nonché la vicepresidente o il vicepresidente. Sono responsabili, in particolare, del disbrigo delle attività secondo l'articolo 7 e seguenti.

### III. Organizzazione della giurisprudenza

#### *Art. 7 Attività delle sezioni*

<sup>1</sup>La sezione professioni dell'insegnamento e della pedagogia speciale si occupa in particolare degli affari inerenti

- a. al riconoscimento a livello nazionale dei diplomi d'insegnamento cantonali, nonché il riconoscimento di diplomi d'insegnamento esteri nei settori del livello prescolastico/scuola elementare, secondario I e scuole di maturità e,
- b. al riconoscimento a livello nazionale di diplomi cantonali o esteri nei settori riguardanti la pedagogia speciale scolastica, l'educazione precoce speciale, la logopedia e la terapia psicomotoria.

<sup>2</sup>La sezione professioni della sanità si occupa in particolare degli affari inerenti al riconoscimento di diplomi esteri in osteopatia, nonché dei ricorsi contro le decisioni concernenti l'ammissione e gli esami rilasciate dalla Commissione intercantonale d'esame per le professioni nel campo dell'osteopatia e della chiropratica.

<sup>3</sup>I membri di una sezione devono, su ordine del o della presidente della Commissione di ricorso, dare il proprio sostegno all'altra sezione. Ciò vale in particolare in considerazione delle loro rispettive conoscenze delle diverse lingue nazionali.

#### *Art. 8 Ripartizione delle cause*

<sup>1</sup>Il presidente o la presidente della Commissione di ricorso attribuisce le cause alle sezioni. La ripartizione avviene tenendo conto della competenza della sezione in merito alla questione di diritto immanente alla causa.

#### **IV. Svolgimento e procedura**

##### *Art. 9 Procedura probatoria*

<sup>1</sup>I direttori delle sezioni designano nel caso concreto i membri competenti, dei quali almeno uno è esperto in materia e stabiliscono chi assume la responsabilità dell'istruzione.

<sup>2</sup>Possono affidare la direzione della procedura a un membro della Commissione avente una formazione giuridica.

##### *Art. 10 Procedura di giudizio*

<sup>1</sup>La presa di decisione avviene con consultazione orale o mediante la circolazione degli atti.

<sup>2</sup>La presa di decisione mediante circolazione degli atti è diretta dal direttore o dalla direttrice della sezione o eventualmente da quel membro della Commissione che ha assunto la direzione della procedura.

##### *Art. 11 Firma delle decisioni*

Le decisioni sono firmate dalla persona che ha assunto la direzione della procedura e da un secondo membro del gruppo che ha preso la decisione.

#### **V. Disposizioni finali**

##### *Art. 12 Verbale*

<sup>1</sup>Il presidente o la presidente della Commissione di ricorso designa tra i membri della Commissione un responsabile per il verbale delle sedute della Commissione plenaria.

<sup>2</sup>I membri della Commissione plenaria ricevono i verbali per conoscenza.

*Art. 13 Segretariato*

<sup>1</sup>Il presidente o la presidente della Commissione di ricorso è responsabile della gestione del segretariato della Commissione di ricorso.

<sup>2</sup>Le pratiche sono archiviate presso la sede della CDPE.

*Art. 14 Entrata in vigore*

Il presente regolamento entra in vigore il 1° luglio 2015 e sostituisce quello del 18 aprile 2008.

Berna, 1° luglio 2015

In nome della Commissione di ricorso

Il presidente:  
Prof. Dr. Viktor Aepli